

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/595 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2023****che stabilisce il modello per l'estratto relativo alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati a norma del regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2021/770, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione i dati statistici relativi al peso in chilogrammi dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati, nonché il calcolo dell'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
- (2) Al fine di limitare l'onere amministrativo, è opportuno che gli Stati membri siano in condizione di trasmettere i dati statistici e l'importo della risorsa propria in un unico estratto.
- (3) I dati sulla produzione e sul riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica costituiscono la base per calcolare i contributi nazionali al bilancio generale dell'Unione. È pertanto necessario rafforzare la comparabilità, l'affidabilità e la completezza di tali dati.
- (4) Al fine di garantire l'affidabilità e la completezza dei dati e la loro comparabilità tra gli Stati membri, è opportuno stabilire norme dettagliate relative ai dati che devono essere inclusi nell'estratto da fornire alla Commissione.
- (5) La direttiva n. 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ consente, ai fini della comunicazione dei dati, di considerare gli imballaggi immessi sul mercato equivalenti ai rifiuti di imballaggio prodotti. Tale metodo di comunicazione dei dati potrebbe tuttavia comportare differenze nel calcolo delle quantità di rifiuti tra gli Stati membri e, di conseguenza, una minore comparabilità tra i dati degli Stati membri che utilizzano l'«approccio fondato sull'immissione sul mercato» e i dati degli Stati membri che utilizzano l'«approccio fondato sull'analisi dei rifiuti».
- (6) È necessario stabilire condizioni uniformi in materia di comunicazione dei dati affinché tutti gli Stati membri riferiscano le informazioni sui rifiuti di imballaggio di plastica in termini comparabili, al fine di garantire la parità di trattamento tra Stati membri durante la verifica dei dati e di chiarire la metodologia applicabile ai fini della risorsa propria basata sulla plastica. È pertanto opportuno specificare ulteriormente la metodologia di calcolo di cui alla decisione 2005/270/CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (7) Quando si utilizza l'approccio fondato sull'immissione sul mercato per stimare la quantità di rifiuti di imballaggio di plastica prodotti, i dati dovrebbero essere integrati da fattori di correzione affinché siano contemplati tutti i rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro, in modo da garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati comunicati.

⁽¹⁾ GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 15.

⁽²⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

⁽⁴⁾ Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).

